

Scuole Bassanini: indetto il concorso per l'anno accademico 2004-2005
(Ministero Istruzione, concorso 29.06.2004)

Con il D.M. 29 giugno 2004, è stato indetto il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali relativo all'anno accademico 2004-2005.

Il concorso, a cui potranno partecipare fino ad un massimo di 5030 candidati, si terrà il giorno 12.10.2004 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi delle facoltà di giurisprudenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il 17.9.2004.

(Altalex, 28 luglio 2004. Si ringrazia per la segnalazione l'Unione Praticanti Avvocati - www.unionepraticanti.it)

Concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2004-2005.

(pubblicato nella G.U. n. 56 del 16 luglio 2004 - 4a serie speciale)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2001, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2004-2005;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per l'accesso alle scuole nell'anno accademico 2004-2005 per il numero complessivo di 5030 posti;

DECRETA:

Art. 1.

Indizione del concorso

Per l'anno accademico 2004-2005 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a 5030 unità.

Il concorso si svolgerà il giorno 12 ottobre 2004 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sarà rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti, il numero dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito dell'espletamento della prova di ammissione, con quelli in esubero presso altri atenei.

Art. 2.

Presentazione della domanda

Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in data anteriore al 12 ottobre 2004. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 17 settembre 2004. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.

Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.

E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

Art. 3.

Prova d'esame

La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.

Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta minuti. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la

verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell'articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.

Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di

giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrità dei plichi contenenti i tre elaborati.

Il numero dell'elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.

Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 8 ottobre 2004. L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione giudicatrice.

Art. 5.

Valutazione della prova e dei titoli

Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2004

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca:
MORATTI

Il Ministro della giustizia:
CASTELLI

allegato 1

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Atenei Numero dei laureati da ammettere

Bari 120

Bologna 200

Brescia 75

Cagliari 100

Campobasso 100

Catania 100
Catanzaro 200
Firenze 100
Foggia 100
Genova 100
Lecce 90
LUISS 100
LUM 50
LUMSA 100
Macerata (1) 100
Messina 100
Milano (2) 300
Milano Cattolica 100
Modena e Reggio Emilia 55
Napoli Federico II 400
II Università di Napoli 100
Padova (3) 200
Palermo 200
Parma 100
Pavia (4) 85
Perugia 100
Pisa 100
Reggio Calabria 100
Roma "La Sapienza" 300
Roma "Tor Vergata" 300
Roma Tre 100
Salerno 125
Sassari 80
Siena 85
Suor Orsola Benincasa - NA 55
Teramo 100
Torino 180
Trento e Verona (5) 55
Urbino 75
Totale 5030

(1) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l'università di Camerino.

(2) La Scuola dell'università di Milano è istituita in convenzione con l'università di Milano-Bicocca e con l'università dell'Insubria.

(3) La Scuola dell'università di Padova è istituita in convenzione con l'università di Ferrara, Trieste e Venezia «Ca' Foscari».

(4) La Scuola dell'università di Pavia è istituita in convenzione con l'università Bocconi di Milano.

(5) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due Atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.

allegato 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Valutazione del curriculum - (massimo 5 punti)

Laurea conseguita entro 5 anni accademici: 1 punto

Laurea conseguita oltre 5 anni accademici: 0 punti

Media curriculare:

30/30 - 4 punti

29/30 - 3 punti

28/30 - 2 punti

27/30 - 1 punto

Valutazione del voto di laurea - (massimo 5 punti)

110/110 e lode: 5 punti

110 - 109/110: 4 punti

108 - 107/110: 3 punti

106 - 105/110: 2 punti

104 - 102/110: 1 punto

(da www.altalex.it)